

LEGGE DI BILANCIO 2022: INDICAZIONI PER LE IMPRESSE E I PROFESSIONISTI

Si esaminano le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 a favore di imprese ed esercenti arti e professioni

Informativa n. 4/2022

Riferimenti normativi Legge n. 234 del 30/12/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021, c.d. "Legge di Bilancio 2022"



Con la presente, a completamento di quanto indicato nell'Informativa Unistudio n. 2/2022, vengono esaminate le principali disposizioni introdotte a favore di imprese ed esercenti arti e professioni dalla c.d. "Legge di bilancio 2022" in vigore dall'1/01/2022, rinviando a successive Informative la disamina delle ulteriori modifiche introdotte.

Abolizione dell'IRAP per le persone fisiche

Con la Legge di Bilancio 2022 viene stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non sarà più dovuta da parte delle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ditte individuali);
- arti e professioni (artisti e professionisti).

Conseguentemente per tali contribuenti gli ultimi adempimenti saranno quelli relativi al periodo di imposta 2021 e più precisamente:

- presentazione della dichiarazione IRAP 2022 (relativa al periodo di imposta 2021) entro il 30/11/2022;
- versamento del saldo IRAP (relativo al periodo di imposta 2021) entro il 30/06/2022 (ovvero entro il 22/08/2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non saranno invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Si ricorda che prima del 2022 risultavano già esclusi dall'IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che si avvalevano del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 o di quello di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011 o in quanto privi di autonoma organizzazione.

Risulteranno invece ancora assoggettati all'IRAP gli altri contribuenti che svolgono attività economiche nella forma di società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti.

Sospensione degli ammortamenti

Come noto (si veda per i relativi dettagli l'Informativa Unistudio n. 73/2021) il c.d. "Decreto Agosto" aveva introdotto la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, con riguardo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 Agosto 2020), pertanto:

- per i soggetti c.d. "solari" (con periodo di imposta 1/01/2020-31/12/2020), la sospensione ha riguardato il bilancio 2020;
- per gli altri soggetti, la sospensione ha riguardato l'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020.

La Legge di bilancio 2022 prevede che la suddetta misura sia estesa anche all'esercizio successivo e, quindi esemplificando, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in relazione ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15/08/2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La nuova sospensione degli ammortamenti sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento o che hanno effettuato il normale ammortamento.

Per i soggetti invece che possono godere della nuova agevolazione, in quanto avevano sospeso interamente gli ammortamenti, sembrerebbe non preclusa la possibilità di procedere con una sospensione anche parziale.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni originarie, tra cui a titolo esemplificativo:

- ✓ la possibilità di procedere "extra-contabilmente" con la deduzione fiscale degli ammortamenti civilistici sospesi;
- ✓ la necessità di argomentare la scelta di avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento nella Nota integrativa, evidenziando:
 - le ragioni della deroga alle disposizioni del Codice Civile secondo quanto disposto dall'art. 2426, comma 1, n. 2);
 - l'iscrizione e l'ammontare della riserva indisponibile che dovrà essere per tale motivo accantonata;
 - l'influenza della deroga sulla rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa e del riallineamento dei valori civili e fiscali

Come noto, il “Decreto Agosto” (dettagliatamente analizzato nell’Informativa Unistudio n. 61/2020 alla quale si rinvia per i relativi dettagli) ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche fiscalmente (o di riallineare i valori civili/fiscali dei beni) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Con la Legge di Bilancio 2022, vengono in parte modificate le suddette disposizioni e viene stabilito che, per i maggiori valori civili e fiscali imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020, la deducibilità degli ammortamenti non possa più essere effettuata in misura non superiore ad un diciottesimo per periodo di imposta bensì ad un cinquantesimo per periodo d’imposta (**in breve il maggior valore fiscale dell’ammortamento dell’avviamento e dei marchi non sarà più ammortizzato in 18 anni bensì in 50 anni**).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, da pagarsi in due rate nel 2022 e nel 2023, così calcolata:

- 12%, per i maggiori valori (relativi alla rivalutazione o al riallineamento) fino a 5.000.000,00 di Euro;
- 14%, per i maggiori valori (relativi alla rivalutazione o al riallineamento) compresi tra 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di Euro;
- 16%, per i maggiori valori (relativi alla rivalutazione o al riallineamento) superiori a 10.000.000,00 di Euro;

calcolata al netto dell’originaria imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Un’ulteriore opzione a disposizione del contribuente è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’impresa che revocherà gli effetti della rivalutazione o del riallineamento potrà optare alternativamente per il rimborso dell’imposta sostitutiva del 3% versata o per l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Nessuna modifica è invece apportata alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento per le imprese che hanno usufruito di tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (come ad esempio brevetti, *software*, *know-how*, diritti di utilizzazione ecc.);
- alle partecipazioni.

Incremento limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Viene disposto, a regime, l’innalzamento a 2 milioni di Euro, a decorrere dall’1/01/2022, del limite annuo (considerando l’anno solare), dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Il limite di 2 milioni di Euro “assorbe” quindi anche il limite di un milione di Euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Il suddetto limite annuo incrementato in via generale a 2 milioni di Euro non è, come noto, applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali vige l’apposito limite di 250.000,00 Euro (salvo esplicite esclusioni stabilite dalle norme istitutive delle agevolazioni/incentivi) e richiedono l’indicazione nel quadro RU del Modello di dichiarazione dei Redditi.

Disposizioni in materia di imposte indirette

Vengono inserite delle modifiche alla disciplina IVA, di seguito riepilogate:

- viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- anche per l’anno 2022, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del Testo Unico IVA, sono stabilite nella misura del 9,5%;

- viene stabilita l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

Viene inoltre disposto che, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200,00 Euro ciascuna (in luogo dell'imposta di registro proporzionale del 9% e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50,00 Euro ciascuna, ordinariamente dovute).

Sono altresì previste delle cause di decadenza dall'agevolazione, per cui in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati, prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, saranno dovute le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali (senza sanzioni).

Viene infine differita l'entrata in vigore della "Plastic tax" (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) e della "Sugar tax" (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate) all'1/01/2023.

Proroga pagamento cartelle di pagamento

La Legge di Bilancio 2022 prevede che per le cartelle di pagamento notificate dall'1/01/2022 al 31/03/2022, il termine di pagamento sia di 180 giorni e non di 60 giorni.

Ulteriori disposizioni introdotte

La Legge di Bilancio 2022 introduce, tra le altre, le ulteriori disposizioni di seguito riepilogate:

- viene prorogata, anche per l'anno 2022, l'esenzione IRPEF per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari (dominicali e agrari) dei terreni da loro posseduti e condotti. Si precisa che, come accadeva negli anni scorsi, i terreni che vengono affittati per essere coltivati continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai locatari CD o IAP;
- viene abrogato il Bonus aggregazioni (dettagliatamente analizzato nell'Informativa Unistudio n. 25/2019) che termina la sua efficacia giuridica il 31/12/2021 e non più il 31/12/2022;
- sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile (concessione di mutui agevolati per investimenti e contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile);
- viene infine prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali (dettagliatamente analizzato nell'Informativa Unistudio n. 3/2021) prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1/01/2022 e il 30/06/2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa (beneficiaria della fusione/scissione, conferitaria) la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, introducendo, tra l'altro, l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di Euro.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti.